

COPIA

COMUNE DI NOMI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Palles

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28.05.1991

I N D I C E

CAPO I	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.....pag.	3
CAPO II	Periodo di osservazione dei cadaveri	pag. 6
CAPO III	Deposito di osservazione - camera mortuaria - sala per autopsie.....pag.	7
CAPO IV	Trasporto dei cadaveri.....pag.	8
CAPO V	Riscontro diagnostico.....pag.	15
CAPO VI	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.....pag.	16
CAPO VII	Disposizioni generali sul servizio del cimitero.....pag.	17
CAPO VIII	Camera mortuaria - deposito di osservazione - sala per autopsie.....pag.	19
CAPO IX	Ossario comune.....pag.	20
CAPO X	Inumazione.....pag.	20
CAPO XI	Tumulazioni.....pag.	23
CAPO XII	Cremazione.....pag.	25
CAPO XIII	Esumazioni.....pag.	27
CAPO XIV	Norme generali di vigilanza.....pag.	29
CAPO XV	Polizia del cimitero.....pag.	30

CAPO XVI	Custode del cimitero e sue attribuzioni.....pag.	32
CAPO XVII	Sanzioni.....pag.	33
CAPO XVIII	Tariffe.....pag.	33
Allegato A)	(Prospetto lapidi e croce)	
Allegato B)	(Tabella dei diritti per servizi speciali)	

PREMESSA:

Nell'area cimiteriale tutti i defunti sono di pari dignità'.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Art. 1

Soggetti tenuta all'avviso di morte ed alla denuncia della causa di morte.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub. a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Ufficiale Sanitario locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta del medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni dal Comune dove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia del-

la scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette ai sensi del secondo periodo del comma 8 del D.P.R. 10.9.1990, n° 285.

Art. 2

Denuncia della causa di morte in caso di autopsia o riscontro diagnostico.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsi dal comma 5. dell'articolo 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico, o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10.9.1990 n° 285: "Regolamento di polizia mortuaria".

Art. 3

Avviso di reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dall'Ufficiale sanitario.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 5

Rinvenimento di parti di cadaveri o resti mortali

1. Chi rinviene parti di cadavere umano, o resti mortali umani, od ossa umane ha l'obbligo di informarne il Sindaco, il quale ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza ed incarica l'Ufficiale sanitario di esaminare i reperti. Gli accertamenti relativi sono comunicati al pretore perchè rilasci il

nulla osta alla sepoltura.

Art. 6

Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento all'Ufficiale sanitario accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8 .

Periodo ordinario di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n° 644 e successive modificazioni: "Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di impianto terapeutico e norme sull'impiego dell'ipofissi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico".

Art. 9

Protrazione del periodo ordinario di osservazione

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Riduzione del periodo ordinario di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'Ufficiale sanitario adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE

Art. 12

Utilizzo ordinario

1. Il Comune dispone di un locale presso il cimitero per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. I parenti, o quanti ne assumano le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) che precedono. In mancanza, le salme devono essere sorvegliate da parte del custode.
4. Lo stesso locale di cui al comma 1. del presente articolo è altresì adibito a camera mortuaria per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento medico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 13

Utilizzo speciale

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14

Modalità ordinarie

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione - camera mortuaria o al cimitero avviene di norma in carro chiuso avente le caratteristiche di idoneità previste dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.
2. Detto trasporto di norma è fatto a cura delle famiglie. Qualora il servizio venga richiesto al Comune esso è gratuito per i poveri ed a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Art. 15

Trasporti durante il periodo di osservazione

1. Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Modalità speciali

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere riposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

Orario

1. E' attribuito al Sindaco di stabilire, con apposita ordinanza, gli orari dei trasporti funebri.

Art. 18

Percorsi

1. Di regola i trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero. E' demandato al Sindaco di stabilire, per ragioni di viabilità, particolari percorsi. I cortei funebri non possono sostare lungo le strade nè possono essere interrotti da persone o veicoli.

Art. 19

Caratteristiche del carro funebre

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. Gli stessi devono avere le caratteristiche di idoneità previste dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 20

Autorimesse per carri funebri

1. L'ubicazione nonchè la regolamentazione delle autorimesse per carri funebri sul territorio comunale sono disposte secondo l'osservanza dell'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 21

Divieto di lavaggio e disinfezione dei carri in luoghi pubblici

1. E' fatto assoluto divieto del lavaggio e della disinfezione dei carri funebri lungo le pubbliche vie e piazze e, in generale, in tutti i luoghi pubblici od accessibili al pubblico.

Art. 22

Trasporto entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.
2. Qualora il trasporto avvenga fuori dell'ambito comunale, il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto funebre fuori dal Comune deve sempre essere munito della predetta autorizzazione.
5. Se il trasporto avviene con mezzi diversi dal carro funebre (ferrovia, nave, aereo) l'autorizzazione deve essere custodita dal vettore.

Art. 23

Trasporto di salme di deceduti per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 22 del presente regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 28 e 29 seguendo le prescrizioni dell'articolo 16 e 30 del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 24

Trasporto di cadavere per la cremazione e delle ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere

da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 22.

Art. 25

Trasporto di salme nell'ambito degli Stati aderenti
alla convenzione di Berlino

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Commissario del governo e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Commissario del Governo agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
4. Il Trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 26

Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi non aderenti alla
convenzione di Berlino

1. Per il trasporto nel Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Commissario del Governo, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve

transitare.

Art. 27

Trasporto dal Comune di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino

1. Per il trasporto dal Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Commissario del Governo della provincia, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Commissario del Governo, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Commissario del Governo agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 28

Caratteristiche della cassa in caso di trasporto

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio della cassa sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così perfezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 29

Caratteristiche eccezionali della cassa in caso di trasporto

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 30

Trattamento antiputrefattivo in caso di trasporto salma

1. Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizione del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 32

Trasporto salme a scopi scientifici

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 33

Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 16, 19, 23.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 34

Riscontro diagnostico ordinario

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n° 83, concernente norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. L'ufficiale sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 35

Riscontro diagnostico di cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 36

Comunicazione risultati riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 37

Comunicazioni dei risultati delle autopsie

1. I risultati delle autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, sono comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'ufficiale sanitario o agli ufficiali sanitari interessati per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva

compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.

Art.38

Autorizzazione all'imbalsamazione

1. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che trascorso il prescritto periodo di osservazione, la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati medici del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art.39

Articolazione del servizio cimiteriale comunale

1. Il servizio cimiteriale è esplicito:
dal cimitero sito in loc. "S.Pietro" del Comune di Nomi.
2. Il cimitero si compone:
 - a) di camera mortuaria / camera di osservazione / sala per autopsie;
 - b) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni (disciplinato dal capo IX);
 - c) di campi di inumazione (disciplinati dal capo X);
 - d) di tombe di famiglia già in concessione (disciplinato dal capo XI);
 - e) di servizi igienici;
 - f) di deposito.

Art. 40

Soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nell'area cimiteriale

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la loro residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale ma aventi in esso in vita la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone aventi la loro residenza in Comune al momento della nascita;
 - d) i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune per un periodo ininterrotto di almeno anni 15;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 41

Manutenzione ordine e custodia del cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al sindaco, che li esercita tramite personale comunale, responsabile del servizio, a termini del vigente regolamento organico.
2. L'ufficiale sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 42

Registro delle autorizzazioni al seppellimento

1. Il responsabile del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè le autorizzazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 43

Controllo e archiviazione registro

1. Il registri indicato nell'art. 42 deve essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare del registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 44

Piano cimiteriale

1. Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO VIII

CAMERA MORTUARIA - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - SALA PER AUTOPSIE

Art. 45

Camera mortuaria - Deposito di osservazione - Sala per autopsie

1. Il cimitero dispone di idoneo locale destinato al servizio promiscuo di:
 - a) camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
 - b) deposito di osservazione;
 - c) sala per autopsie;

CAPO IX

OSSARIO COMUNE

Art.46

Ossario comune

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO X

INUMAZIONE

Art.47

Campi di inumazione

1. Il cimitero ha campi di inumazione (fosse comuni) per la sepoltura nella terra; esse vengono accordate gratuitamente ai soggetti cui all'art.40 del presente regolamento. La loro durata non può essere inferiore al tempo di completa mineralizzazione.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.48

Forma e classe dei campi di inumazione

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie ivi comprese le sepolture di cadaveri di età sotto i dieci anni, per i nati morti, i prodotti abortivi e morti per epidemie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi procedendo senza soluzione di continuità secondo il piano di utilizzo-cimiteriale di cui all'art. 44 del presente regolamento.

3. I campi comuni per il seppellimento delle salme sono indicati con i numeri dall'art.1 al 381 del citato piano di utilizzo del cimitero.

Art.49

Obbligo di apposizione del cippo indicativo

1. I campi comuni di inumazione saranno contraddistinti da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.
3. La posizione del cippo avviene di norma a cura e spese della famiglia del defunto; a cura e spese del Comune in caso di persone sole od indigenti.

Art. 50

Caratteristiche della fossa per inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di metri quadrati 3,50.
3. La sistemazione perimetrale delle tombe in superficie sarà eseguita secondo le dimensioni previste dallo schema tipologico allegato al presente regolamento.

Art.51

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di fori di opportune dimensioni, da eseguirsi alla base delle pareti laterali della stessa, anche asportando temporaneamente se necessario il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di quaranta in quaranta centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.52

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Sulla fossa comune è permesso unicamente il collocamento di una croce verticale nonchè una lapide orizzontale - cemento, pietra o marmo - delle dimensioni di cm 60 x 100, secondo il progetto allegato (tab.A), previo pagamento della relativa tassa, comprensiva anche della fornitura della croce.
3. E' ammessa l'apposizione sulla lapide di foto ricordo del solo ritratto, portafiori e portalumi purchè di modeste misure. (altezza massima cm 35)
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese, giorno della morte e condizione della persona defunta.

4. Per eventuali altre iscrizioni integrative è facoltà della giunta municipale accordarle, su domanda.
5. Il materiale utilizzato dai privati per l'ornamento della tomba (pietre, cornici, portafiore, ecc.) rimane di proprietà degli stessi che potranno asportarlo dal cimitero in occasione della esumazione.
6. Qualora tale facoltà non risulti esercitata entro il termine predeterminato dal Sindaco, tale materiale passerà di proprietà del comune.
7. All'interno dello spazio tombale delimitato dalla cordonata in pietra, è permessa la sola coltivazione di tappeto erboso a carico del Comune. Non sono consentite aiuole o la coltivazione di arbusti.

CAPO XI

TUMULAZIONI

Art. 53

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali sono quelle attualmente in corso.
2. Scadute tali concessioni gli interessati dovranno chiederne la conferma; ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 54

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui all'articolo precedente devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondente ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art.55

1. Le spese di manutenzione della tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 56

1. Hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia in concessione ai privati:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - fratelli e sorelle consanguinee;
 - il coniuge.

Art.57

1. La tumulazione nelle tombe di famiglia in concessione di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art.58

1. Le lampade votive le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi della tomba di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 59

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Art. 60

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.

CAPO XII

CREMAZIONE

Art. 61

Gratuità del servizio

1. Ai sensi dell'art.12.4. del D.L. 31.08.1987 N.359: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale" come sostituito dalla legge di conversione del 29.10.1987 n.440, la cremazione è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata dal capo X del presente regolamento.
2. Fermo restando l'obbligo di ricevere nel cimitero le salme o le ceneri delle salme dei soggetti di cui all'art. 40, in caso di cremazione il Comune è tenuto a rimborsare all' ente gestore del servizio il costo per la cremazione delle salme di persone che in vita avevano la residenza nel Comune tranne i casi in cui queste siano decedute in Comune provvisto di crematorio ed ivi vengano cremate o abbiano diritto di seppellimento in sepolture private nel Comune in cui la salma viene cremata.

Art. 62

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune ove ha luogo la cremazione, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti

nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante, o dal medico necroscopo, con firma autenticata dall'ufficiale sanitario

Art. 63

Trasporto di urne cinearie

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni dell'ufficiale sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 64

Consegna di urne cinerarie

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XIII

ESUMAZIONI

Art. 65

Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono decorso un periodo di almeno anni 15 dalla inumazione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, con le modalità di cui all'art. 46.
5. Qualora si accerti che col turno di rotazione come determinato dal piano di utilizzo cimiteriale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Art. 66

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in camera mortuaria con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di luglio e agosto;
 - b) quando trattasi di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio

Art. 67

Personale che deve presenziare alle operazioni

1. Alle esumazioni deve sempre assistere l'ufficiale sanitario.

Art. 68

Verbale delle operazioni

1. Per le operazioni di esumazione si deve redigere processo verbale in duplice copia delle quali una da consegnare all'ufficio comunale preposto e l'altra da depositare presso il custode del cimitero.

Art. 69

Esumazioni autorizzate per conto di interessati privati

1. Per le esumazioni di salme autorizzate per conto di interessati privati saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa prevista dal presente regolamento.

Art. 70

Esumazione per trasferimento di feretri in altra sede

1. Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 71

Vilipendio di resti mortali

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art.72

Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

CAPO XIV

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art.73

Sepulture private fuori del cimitero

1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340 e 342 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, sono sottoposte a vigilanza dell'autorità come i cimiteri comuni.

Art.74

Autorità di vigilanza

1. La vigilanza sui cimiteri spetta all' autorità sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale sanitario.
2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero ha un custode responsabile della sua buona tenuta.

CAPO XV

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 75

Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Copia del presente regolamento dovrà essere posto a disposizione di chi lo richiede all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 76

Divieto di accesso

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, o peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio, delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

Art. 77

Tenuta dei viali centrali e laterali.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte, a opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 78

Decoro delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto od

in ordine, sarà cura del custode ritirarli o distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora dietro invito scritto non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un mese nel rispetto dell'art. 54.

3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in genere, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con la austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 79

Divieto di asportazione di materiale, di danno o sfregio al cimitero.

1. E' vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti o corone nonché materiali od oggetti ornamentali di proprietà comunale.
2. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 80

Presenza alle esumazioni straordinarie

1. E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio o assistente presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 81

Contegno indecoroso

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di pubblica sicurezza diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorra accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XVI

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 82

Custode del cimitero e sue attribuzioni.

1. La custodia e la tenuta del cimitero è affidata al fossore comunale, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, all'Ufficiale sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato della esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza e la conservazione del cimitero. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.
3. Il fossore del cimitero deve inoltre:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria e sanitaria.
 - b) segnalare i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private o fosse comuni;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
 - e) curare la pulizia dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti secondo quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del presente regolamento;
 - h) non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso, con i documenti prescritti;
 - i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte, e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - l) avvertire l'Ufficiale sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria;
 - m) eseguire tempestivamente le disposizioni che nella sfera delle attribuzioni generali e specifiche gli saranno impartite dall'Ufficiale sanitario e dagli Uffici comunali.

CAPO XVII

SANZIONI

Art. 83

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961 n° 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

CAPO XVIII



TARIFFE

Art. 84

Tariffe

1. Le tariffe previste dal vigente regolamento sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio.

ALLEGATO A)



sez. A-A

pianta

PETRA BIANCA GREZZA

CIMITERO DI NOMI

ALLEGATO A)

sez. B-B




TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.1	Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta da privati	L. 1.000.000
N.2	Tumulazione di salma	L. 400.000
N.3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. 1.000.000
N.4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. 100.000
N.5	Estumulazione di salma e traslazione in altro Cimitero od in Ossario comune	L. 1.000.000
N.6	Collocamento di lapide orizzontale e croce verticale, quest'ultima fornita dal Comune	L. 200.000

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 28. 05. 1991
con deliberazione N. 39

Il Sindaco

f. to RINALDO MAFFEI

Il Consigliere designato

f. to VAUER NICOLODI

Timbro

Il Segretario

f. to EUGENIO MARASSONI

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 05. 06. 1991
al 13. 06. 1991 con/ ~~senza~~ opposizioni.
Nome addi 14. 06. 1991

Timbro

Il Segretario

f. to EUGENIO MARASSONI

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

La Giunta Provinciale di Trento in seduta di data 02. 08. 1991 sub nr. 744/1-R ha esercitato il controllo di cui all'art. 57 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L, sulla presente deliberazione non riscontrando vizi di legittimità.
Nome il 14. 08. 1991

IL SINDACO

f. to R. MAFFEI

* _____

Prato _____

Publicato, a termini dell'art. 52 Il comma del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 199 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal 14. 08. 91
al 29. 08. 1991

Nome addi 30. 08. 91

Timbro

Il Segretario

f. to EUGENIO MARASSONI